

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO UBICATI NELLE REGIONI TOSCANA, UMBRIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA – SUDDIVISA IN 6 LOTTI**

**FAQ N°3– RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI AGGIORNATE AL 10/06/2019**

❖ **QUESITO 1):**

Stante la necessità nella struttura operativa partecipante alla gara del professionista con qualifica di geologo per la sola redazione della relazione geologica (non subappaltabile) si chiede se una società di geologi SRL, che non rientra tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice degli Appalti, possa partecipare in qualità di mandante in RT. In caso di risposta affermativa: come dev'essere compilato l'Allegato III al punto VI pag. 3, dato che solo i laboratori qualificati possono indicare di rientrare nell'art. 45, comma 2, lett. a)? In caso di risposta negativa: non risulta troppo restrittivo (a parità di requisiti) permettere la partecipazione ad un libero professionista e non ad una società.

**Risposta:  
quesito 1:**

Al par. 7.1 del disciplinare, **in linea con quanto previsto nelle stesse Linee Guida Anac n.1**, viene espressamente specificato che *“Stante il divieto di subappalto della relazione geologica sancito dall'art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 deve essere garantita la presenza di un **geologo** all'interno della più complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme:*

- *Componente di un RT;*
- *Associato di un'associazione tra professionisti;*
- *Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;*
- *Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263”.*

Pertanto, fermo restando che il geologo può quindi essere un professionista associato al RTP in qualità di mandante, la disciplina vigente prevede che, laddove il geologo sia *Socio/amministratore/direttore tecnico (...omissis) dipendente* di una società, quest'ultima debba necessariamente essere una società di ingegneria o di professionisti.

Si evidenzia, tuttavia, che al par. 7.4 del disciplinare è comunque stato espressamente previsto che per quanto concerne **“geologo, nella misura in cui venga associato alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, lo stesso dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal Par. 7.1 del disciplinare di gara”.**

❖ **QUESITO 2):**

Si chiede conferma che eventuali copertine e/o indici siano esclusi dal conteggio delle pagine degli elaborati e relazioni da produrre per l'offerta tecnica.

Si chiede conferma che l'intestazione e il piè pagina contenenti i dati di riferimento della procedura e dell'operatore economico concorrente, che si ripetono in ciascuna pagina dell'elaborato di gara, siano esclusi dal conteggio delle 53 righe per ciascuna pagina del corpo delle relazioni del criterio B.

Grafici, disegni, foto etc. a completamento delle schede devono rientrare nei due elaborati A3 o se si riferiscono a pagine aggiuntive?

**Risposta:  
quesito 2:**

Si conferma che copertine e/o indici sono esclusi dal conteggio delle pagine per l'offerta tecnica.

Si conferma inoltre che l'intestazione e il piè pagina contenenti i dati di riferimento della procedura e dell'operatore economico concorrente, che si ripetono in ciascuna pagina dell'elaborato di gara, sono esclusi dal conteggio delle 53 righe per ciascuna pagina.

Disegni, grafici e foto sono facoltativi ed a completamento delle schede.

❖ **QUESITO 3):**

Spettabile Stazione Appaltante, si chiede se un operatore economico che partecipa in RTP differenti possa partecipare a più di 2 lotti nel complesso.

**Risposta:  
quesito 3:**

Come specificato nella nota a piè di pagina n. 2 del disciplinare *“Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 5 del disciplinare secondo cui: “è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete” un soggetto può partecipare a lotti diversi all'interno di RTP diversi. Ciò significa che il limite di partecipazione di due lotti opera, come previsto dal disciplinare di gara con riferimento al medesimo concorrente; intendendosi “per medesimo concorrente, ... lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l'identità dei componenti”.* Pertanto è ammessa la partecipazione di uno stesso soggetto a lotti diversi all'interno di RTP diversi.

❖ **QUESITO 4):**

Con riferimento al soddisfacimento dei requisiti di cui ai punti 7.3 lettera e) e 7.3 lettera f) del disciplinare, e nello specifico alla richiesta del soddisfacimento degli importi minimi dei corrispettivi, considerato che per alcuni servizi di ingegneria e architettura (ad es. progettazione, coordinamento sicurezza e/o direzione lavori) non è sempre possibile riferirsi ad un'unica categoria (edilizia e/o strutture e/o impianti), e che i contratti e le fatture non evidenziano la categoria e l'ID di riferimento, si chiede in quale modo poter suddividere il compenso professionale. Può essere dichiarato tutto il compenso professionale avuto per il servizio espletato o in quale modo quest'ultimo dev'essere suddiviso?

**Risposta:  
quesito 4**

In caso di servizi di ingegneria ed architettura per i quali non siano chiaramente evincibili né dal contratto né dalle fatture le categorie e l'ID di riferimento con i relativi importi di ciascuna, l'operatore economico dovrà comunque dichiarare la suddivisione in categorie dei compensi ricevuti proporzionalmente alle categorie/ID opera in cui è suddiviso l'appalto di riferimento. La suddivisione e la relativa verifica potrà essere effettuata analizzando anche altri elementi contrattuali relativi all'appalto (capitolato speciale, computo metrico estimativo, quadro economico ecc. ecc.). resta inteso che, in caso di verifica, verrà quindi richiesta all'O.E. la documentazione idonea a comprovare i criteri utilizzati ai fini della suddivisione dell'importo in categorie/ID Opere.

❖ **QUESITO 5):**

Dove possiamo caricare la garanzia provvisoria? Nel portale infatti viene richiesta solo di caricare il documento dell'eventuale riduzione nella documentazione amministrativa, ma non la garanzia provvisoria stessa.

**Quesito 5**

Nel Sistema, e nell'ambito della documentazione richiesta ai partecipanti, la cauzione provvisoria è stata inserita tra i documenti richiesti avuto riguardo a ciascun singolo lotto (in quanto distinta per ciascun lotto, fermo restando la possibilità di presentare comunque una garanzia fideiussoria unica nel caso di partecipazione a più lotti) ed a tal fine, nell'ambito dell'elenco, viene individuata quale lotto 1 “cauzione provvisoria e documentazione a corredo”; lotto 2 “cauzione provvisoria e documentazione a corredo”; lotto 3 “cauzione provvisoria e documentazione a corredo”; lotto 4 “cauzione provvisoria e documentazione a corredo”; lotto 5 “cauzione provvisoria e documentazione a corredo” e lotto 6 “cauzione provvisoria e documentazione a corredo”.

IL RUP  
Paolo Degl'Innocenti